



Origini, evoluzione e caratteri dell'integrazione europea



(1)

La cooperazione istituzionale tra gli Stati europei al di fuori del processo d'integrazione comunitario-europea

le «altre» organizzazioni internazionali su scala europea



La cooperazione politica, culturale e sociale

Consiglio d'Europa (tr. Londra 5-5-1949)

Una competenza ad ampio raggio ma con poteri limitati



Predisporre e favorire la conclusione di convv. int. tra gli Stati membri: in part., la **CEDU** (convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma 4-11-1950).

La cooperazione economica

OECE (Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica)

- tr. Parigi 16-4-1948: principale compito era la gestione coordinata dell'European Recovery Program (c.d. Piano Marshall);
- (esaurito tale compito) tr. Parigi 14-12-1960: viene trasformata nell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico);

AELE o EFTA (Associazione Europea di Libero Scambio), conv. Stoccolma 4-1-1960.

La cooperazione militare

NATO (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico):

fondata con tr. Washington 4-4-1949

UEO (Unione dell'Europa Occidentale):

istituita con tr. Bruxelles 17-3-1948, aggiornato con gli accordi di Parigi 23-10-1954

(2)

Il processo d'integrazione comunitaria-europea

Il «metodo»

Il metodo funzionalista («functionalist approach»)

La costruzione dell'Europa unita come *processo*

Ogni realizzazione compiuta non è un **traguardo** fine a sè stesso...

ma una **tappa** di un **percorso** più lungo verso la meta finale



L'**unione politica** (federale) europea
l'unione degli Stati e dei popoli d'Europa
(«**Federal Functionalist Approach to the European Integration**»)

«Functional or Jean Monnet Approach» (la «Déclaration Schuman» del 9-5-1950)

«L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble: elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.

«La mise en commun des productions de charbon et d'acier assurera immédiatement l'établissement de bases communes de développement économique, première étape de la Fédération européenne...

«La solidarité de production qui sera ainsi nouée manifestera que toute guerre entre la France et l'Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible ».

I trattati vigenti

Art. 1 TUE:

«Il presente trattato segna una nuova **tappa** nel **processo** di creazione di un'**unione sempre più stretta** tra i popoli dell'Europa»

cfr. anche il preambolo del TUE e del TFUE



Un percorso a tappe lungo due
direttrici di marcia

- i) Approfondimento (deepening)
- ii) Allargamento (widening)



Le tappe del processo
d'integrazione europea

- i) L'approfondimento



I progressi realizzati
(cfr. art. 3 TUE)

- l'integrazione dei mercati (CECA, CEE, CE): il **mercato interno** (art. 26 TFUE)
- L'unione economica e monetaria (Maastricht)
- La cittadinanza europea (Maastricht)
- Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (Amsterdam): art. 67 TFUE

I) La creazione delle Comunità europee

Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA)

Tr. Parigi del 18-4-1951, in vigore dal 23-7-1952 al 23-7-2002;

Comunità Europea di Difesa (CED)

Tr. Parigi del 27-5-1952, mai entrato in vigore;

Comunità Economica Europea (CEE) e

Comunità Europea dell'Energia Atomica (CEEA o Euratom)

Trattati di Roma del 25-3-1957, in vigore dal 1-1-1958

Tr. Bruxelles dell'8-4-1965 che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee (c.d. «trattato sulla fusione degli esecutivi»)

II) La creazione dell'Unione europea

«Dichiarazione solenne sull'Unione europea»:

approvata dal Consiglio europeo di Stoccarda del 19-6-1983 sulla base di un progetto italo-tedesco del 1981;

Progetto di trattato d'Unione europea:

approvato dal Parlamento europeo il 14-2-1984;

Atto Unico Europeo:

firmato a Lussemburgo il 17-2 e all'Aja il 28-2-1986, in vigore dal 1-7-1987;

Tr. Maastricht sull'Unione Europea (UE):

firmato il 7-2-1992, in vigore dal 1-11-1993.

III) Le tappe successive

I trattati vigenti vengono revisionati due volte nel giro di pochi anni:

i) **Trattato di Amsterdam** del 2-10-1997, in vigore dall'1-5-1999;

ii) **Trattato di Nizza** del 26-2-2001, in vigore dal 1-2-2003

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

proclamata solennemente a Nizza il 7-12-2000 da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione

IV) Il fallimento della «Costituzione europea»

- 29-10-2004: firma a Roma del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa;
- 29-5 e 1-6 2005: dopo che 10 Stati membri hanno già ratificato il Trattato, i referendum indetti in Francia e nei Paesi Bassi hanno esito negativo;
- 16/17-6-2005: il Consiglio europeo stabilisce un «periodo di riflessione» per consentire un ampio dibattito in ciascuno degli SM, dandosi appuntamento al primo semestre 2006 per una valutazione globale dei dibattiti nazionali;
- 21/22-6-2007: il Consiglio europeo dichiara che «il progetto costituzionale ... è abbandonato» e convoca una CIG con il mandato di elaborare un «trattato di riforma».

V) Il Trattato di Lisbona

- 21/22-6-2007: il Consiglio europeo convoca la CIG con il mandato di elaborare un «*trattato di riforma*» che «*modifichi i trattati esistenti allo scopo di rafforzare l'efficienza e la legittimità democratica dell'Unione allargata nonché la coerenza della sua azione esterna*»;
- 19-10-2007: dopo solo pochi mesi, il testo elaborato dalla CIG è approvato dai Capi di Stato o di governo;
- 13-12-2007: il Trattato è firmato a Lisbona;
- 1-12-2009: il Trattato di Lisbona entra in vigore.

VI) Le azioni in tema di *governance* economica

- Decisione del Consiglio europeo n. 2011/199/UE del 25.3.2011 che modifica l'art. 136 TFUE
- Trattato che istituisce il **meccanismo europeo di stabilità (MES)**, firmato a Bruxelles il 2-2-2012 ed entrato in vigore il 27-9-2012: ne sono parti gli Stati membri della zona euro (17 + Lettonia, dal 1°-1-2014)
- Trattato sulla **stabilità, il coordinamento e la governance (c.d. fiscal compact)**, firmato a Bruxelles il 2-3-2012 ed entrato in vigore il 1°-1-2013: ne sono parti 25 Stati membri (dei quali solo i Paesi Bassi non l'hanno ancora ratificato), mentre ne sono rimasti fuori Regno Unito e Repubblica ceca e, per ragioni diverse, Croazia

La modifica dell'art. 136 TFUE (proc. semplificata ex art. 48.6 TUE)

Aggiunto nuovo par. 3:

«Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità»

(in vigore dal 1°-1-2013 a seguito dell'approvazione da parte di tutti gli SM)

Le tappe del processo d'integrazione europea

ii) L'allargamento

Dalle Comunità europee di 6 SM all'attuale Unione europea di 27/28 SM

- A) 1951-1957: i 6 paesi fondatori sono Francia, Germania, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo
- B) L'adesione di nuovi Stati membri:
 - 1973: Regno Unito, Irlanda e Danimarca
 - 1981: Grecia
 - 1986: Spagna e Portogallo
 - 1995: Austria, Finlandia e Svezia
 - 2004: Cipro, Malta, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca e Slovenia
 - 2007: Romania e Bulgaria
 - 1.7.2013: Croazia**



Ingresso (nella) e uscita dall'Unione europea: aspetti giuridici

- I) Adesione di uno Stato all'Unione (art. 49 TUE)
- II) Recesso di uno Stato dall'Unione (art. 50 TUE)



a) Adesione di uno Stato all'UE: condizioni

- i) Essere uno Stato «europeo»
 - ii) Rispettare i valori sui quali si fonda l'Unione (art. 2 TUE) e impegnarsi a promuoverli
 - iii) Accettare e conformarsi all'*acquis* dell'UE (cfr. art. 20.4 TUE)
 - iv) Rispettare gli ulteriori criteri di ammissibilità stabiliti dal Consiglio europeo
- ⇒ I criteri di Copenhagen:
- a) **Politico**: stabilità istituzionale che garantisca il rispetto dei principi e valori di cui all'art. 2 TUE
 - b) **Economico**: economia di mercato; capacità di rispettare e applicare l'*acquis* dell'UE



b) Adesione di uno Stato all'UE: procedura

- Fase «istituzionale» (coinvolgimento delle istituzioni dell'UE)
- Fase «pattizia»: stipula di un trattato internazionale («accordo di adesione») tra gli Stati già membri dell'Unione e lo Stato candidato a diventarlo.

Può uno Stato «uscire» dall'Unione?

L'Unione non può - né possono gli Stati membri - «mettere alla porta» uno dei membri, ma può al massimo sospendere taluni diritti (art. 7 TUE)

Uno Stato membro può invece decidere di abbandonare il progetto d'integrazione europea: diritto di recesso dall'Unione (art. 50 TUE)

È poi possibile una partecipazione differenziata al processo d'integrazione: l'Unione a più velocità (cooperazioni rafforzate; passaggio alla moneta unica; spazio di libertà, sicurezza e giustizia; astensione costruttiva nella PESC)

Lecture consigliate per un approfondimento

- 1) P. Craig, *Integration, Democracy, and Legitimacy*, in P. Craig, G. de Búrca, *The Evolution of EU Law*, 2° ed., 2011
